

## ALLEGATO 2 – DEFINIZIONI

**Centri di competenza ad alta specializzazione:** partenariati pubblico-privati, come identificati dal Decreto 12 settembre 2017, n. 214 - “Regolamento sulle modalità di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione”, il cui compito è quello di svolgere attività di orientamento e formazione alle imprese su tematiche Industria 4.0 nonché di supporto nell'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle Pmi, di nuovi prodotti, processi o servizi (o al loro miglioramento) tramite tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0.

**Data fine progetto:** data calcolata a partire dalla data di concessione considerando la durata indicata in domanda e le eventuali proroghe concesse.

**Ente di formazione accreditato presso i sistemi regionali per la formazione professionale:** ente che risponde ai requisiti definiti dal D.M. 166/2001 e dall’Intesa Stato-Regioni del 20/03/2008 e dai relativi dispositivi regionali di recepimento di tali normative e che, per il Piemonte, la Regione ha accreditato per la formazione professionale ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 e s.m.i..

**Ente e/o società di formazione ISO 9001 EA37:** ente o società certificato/a a livello internazionale dall’ISO (International Organization of Standardization) nel settore merceologico “Istruzione” (codice EA37).

**Impresa:** si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

**Impresa unica** (art. 2 comma 2 Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»): si definiscono “impresa unica” tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

**Incubatore certificato (art. 25 c.5, D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012 e s.m.i.):** società

di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
- e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7, art. 25 del D.L. 179/2012.

**Organismo di Ricerca:** un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

**Personale dipendente:** ai fini di questo bando e come indicato al punto 4.1.a della “Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-2027”, per personale dipendente si intende il personale regolarmente censito e attribuito all'unità locale di svolgimento dell'intervento (ad esempio, attraverso le dichiarazioni obbligatorie INPS), o ad altra unità locale dislocata sul territorio piemontese, compreso il personale che lavora in regime di “smart working”.

**MPMI:** sono le Micro, Piccole e Medie imprese secondo la definizione dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

1. **Micro impresa:** impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
  - ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
  - ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.
2. **Piccola impresa:** impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
  - ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
  - ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.
3. **Media impresa:** impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle

ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla MPMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla MPMI beneficiaria, nella loro interezza. Per una illustrazione completa dei rapporti di associazione e collegamento si rimanda alla guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea può essere consultata a partire da questo indirizzo: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b01aa75ed71a1>.

Ai fini della determinazione della dimensione d'impresa, si precisa che, ai sensi dell'art. 2359 C.C., sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

### **Sede operativa e produttiva**

**Operativa:** unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (telefonica, elettrica...).

**Produttiva:** è presente un immobile per usi industriali o artigianali in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi, con personale e attrezzature stabilmente collocate e usate per il progetto.

Risultano escluse le sedi o unità locali collocate in spazi di co-working o simili, fatti salvi i casi in cui il beneficiario possa dimostrare in fase istruttoria, i requisiti di stabilità, rilevanza e continuità delle attività ivi svolte.

**Soggetto che apporta contributi in natura:** ai fini di questo bando, per soggetto che apporta contributi in natura si intendono titolari, soci e amministratori, che forniscono presso l'impresa prestazioni volontarie di lavoro non retribuito per cui non è possibile esibire giustificativi di spesa e pagamento, come definito nella "Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR 2021-2027" – punto 4.2.1. - *Apporti in natura sotto forma di prestazione volontaria di lavoro non retribuito.*

**Start-up innovativa (art. 25 c. 2 D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012 e s.m.i.):** è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti

requisiti:

- a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
- b) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- g) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
  - 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili;
  - 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
  - 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.